

# Irene Stolzi

## *Il lavoro*

«Il codice civile ci appare come un'opera compatta, una successione di regole poste in bell'ordine, coordinate tra loro, consequenziali e compiute, apparentemente neutre. In realtà ciascuna di queste regole ha una propria storia. È semplice ricorrere a metafore per rendere l'idea di questo insieme di regole. Il codice è come il tessuto urbanistico e architettonico di una città millenaria, con le sue vestigia romane, i suoi broletti medievali, la sua cattedrale romanica o gotica, i palazzi nobiliari cinquecenteschi, le chiese barocche o rococò, i quartieri borghesi ottocenteschi con lunghi viali, i grandi edifici littori, l'architettura novecentesca coppedé o razionalista, le nuove costruzioni e i miracoli dell'ingegneria dei grattacieli [...] Tuttavia, tutti quei bagliori di storia non possono oscurare una caratteristica comune alle regole vigenti: la loro attualità dal momento in cui entrano in vigore al momento in cui sono abrogate o cadono in desuetudine. La regola si considera come attuale e viene piegata alle esigenze di volta in volta emergenti: non c'è più differenza di origini, di tradizioni, di prestigio tra una regola e l'altra; i criteri dei loro rapporti sono tipicamente criteri normativi»<sup>1</sup>.

SOMMARIO: 1. La fine di «ogni illusione di spontaneità» – 2. Codice e fonti del diritto – 3. L'autonomia del giuridico

### 1. *La fine di «ogni illusione di spontaneità»*

La scelta di iniziare col richiamo a questo passaggio di Guido Alpa si spiega essenzialmente con riferimento a tre ordini di ragioni alle quali si vorrebbe dedicare qualche osservazione. La prima: quello del lavoro è, con ogni probabilità, il libro più 'novecentesco' del codice, un libro che, a partire dal titolo e dall'indice degli argomenti, si distanzia in maniera plastica dalla visione della convivenza restituitaci dai codici civili del 1800, nei quali, come è noto, non era dato rinvenire riferimenti specifici al lavoro o all'impresa.

---

<sup>1</sup> G. ALPA, *La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano*, Laterza, Roma-Bari 2009, pp. 307-308.

La seconda: questa distanza dall'impianto dei codici precedenti richiede di confrontarsi con una differente cultura del codice e, in genere, del rapporto tra il codice e le altre fonti del diritto. Il che non sorprende dal momento che il sistema delle fonti costituisce uno dei varchi per venire in contatto con le diverse visioni dell'ordine giuspolitico, dei suoi attori, e degli stessi compiti attribuiti alla regolazione giuridica. Infine, si vorrebbe vedere – ed è la terza ragione – se e in che misura questo nuovo volto del codice e delle fonti richieda di far riferimento al fascismo e alle vie, che sono state battute, contestualmente o successivamente alla nascita del codice, per affermare, ovvero negare, l'autonomia del giuridico (e del discorso giuridico) rispetto alla politica. Non si intende, in proposito, tornare su un aspetto, pur decisivo e già ben messo a fuoco dalla storiografia, relativo al nesso tra trasformazioni del diritto privato e fascismo. Non si intende, quindi, chiedersi se quelle trasformazioni si siano prodotte *a causa* del fascismo o *durante* il fascismo, se il codice, cioè, rechi tracce rilevanti della visione autoritaria del regime o se invece gli influssi del fascismo siano marginali, semplici «bestioline parassite» – secondo la suggestiva immagine di Calamandrei – «estirpa[bili] con le pinzette»<sup>2</sup>. Tanto che contestare i codici sarebbe stato – sempre secondo Calamandrei – come voler tornare «alle diligenze solo perché l'elettrificazione di certe linee [...] e[ra] avvenuta mentre c'era il fascismo»<sup>3</sup>. Dunque una indubbia modernizzazione dei contenuti del diritto privato, ma imputabile alle fattezze di un ciclo storico più ampio, solo liminalmente toccato e condizionato – quanto meno sul versante codice – dal fascismo.

Si vorrebbe piuttosto vedere se e come sia possibile – anche sulla scia delle sollecitazioni suscitate dal citato passaggio di Alpa – immaginare una seconda vita delle stesse norme, una volta che esse vengano collocate sotto un diverso cielo di principi. La questione appare particolarmente rilevante proprio per le manifestazioni normative del Novecento, dal momento che questo secolo richiede di confrontarsi con un'idea di ordine come dimensione teleologicamente orientata. Mi spiego: a imporsi anche allo sguardo dei giuristi è una realtà che tende a mettere in relazione dimensioni – diritto,

---

<sup>2</sup> P. CALAMANDREI, *Sulla riforma dei codici* (1945), in ID., *Opere giuridiche*, vol. III, *Diritto e processo costituzionale*, RomaTrE-Press, Roma 2019, p. 151.

<sup>3</sup> Ivi, p. 153. Sui rapporti tra codice civile e regime, v. P. CAPPELLINI, *Il fascismo invisibile. Una ipotesi di esperimento storiografico sui rapporti tra codificazione civile e regime*, in «Quaderni fiorentini», 28 (1999), I, pp. 175-292; R. TETI, *Codice civile e regime fascista*, Giuffrè, Milano 1990; N. RONDINONE, *Storia inedita della codificazione civile*, Giuffrè, Milano 2003; M. SESTA (a cura di), *Per i cinquant'anni del codice civile*, Giuffrè, Milano 1994.

politica ed economia; privato e pubblico ecc. – che fino a quel momento erano state rappresentate come tendenzialmente autonome. Il Novecento – è stato autorevolmente detto – segna la fine di ogni «illusione di spontaneità»<sup>4</sup>: l'ordine non può essere più rappresentato, come nel XIX secolo, quale esito dell'interazione armonica e non interferente dei suoi termini, interazione ben riflessa dalla forte polarizzazione dello stesso campo normativo ottocentesco.

Da un lato, stava infatti il codice civile, ovvero una legge dello Stato, espressione di un potere che, certo, si era 'appropriato' della disciplina dei rapporti tra privati, ma per 'restituirli' alla società in una guisa che ne garantiva al massimo grado l'autonomia. Dall'altro lato, stavano le Carte costituzionali, come lo Statuto albertino, dedicate all'individuazione dei poteri dello Stato e delle loro relazioni reciproche. Le poche norme che in queste Carte si occupavano dei diritti e alle libertà individuali confermavano, come noto, il primato delle libertà negative, concepite, appunto, come libertà chiamate a identificare uno spazio recintato, protetto da interferenze ritenute indebite del potere pubblico o degli altri consociati. Ciò che alterava questa nitida scansione di sfere e competenze veniva, di solito, qualificato come eccezione e affidato, di conseguenza, a strumenti regolativi *ad hoc*. Eccezioni – si pensi alle leggi sociali ma anche, e già da prima, ai molti interventi di compressione delle libertà e delle garanzie motivati da ragioni di ordine pubblico – chiamate però a confermare la regola, a preservare la tenuta delle strutture portanti dell'ordine e delle loro modalità di relazione. Non che questa visione dello spazio giuspolitico fosse neutrale o scaturente dalla natura stessa delle cose. Ma, come noto, era stato possibile presentarla così.

Mentre il nuovo secolo mostrava con chiarezza come l'ordine potesse essere immaginato solo puntando sulla relazione – non più sulla separazione – tra i suoi termini. E il criterio di relazione non poteva che essere di tipo finalistico, ovvero far riferimento a un insieme di obiettivi intorno ai quali aggregare e indirizzare la condotta dei diversi attori, privati, sociali e pubblici. Di conseguenza, anche il diritto cessava di essere presentato come il luogo della tecnica neutrale, come dimensione non connotata dal punto di vista teleologico.

Chiedersi se e come un plesso normativo possa vivere sotto un differente cielo di principi non è dunque una domanda originata dall'assunto che il diritto sia un prodotto a settico, come tale capace (o più capace) di essere legato a principi e contenuti di diverso segno. Vuol essere invece il modo di capire se una torsione di significato sia possibile proprio in ragione

---

<sup>4</sup> P. COSTA, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, IV, Laterza, Roma-Bari 2001, p. 271.

del (o malgrado il) legame, presente fin dall'inizio, a un certo insieme di riferimenti e scopi. In altri termini, si tratta di chiedersi se quell'insieme di riferimenti e scopi apparisse sensato solo con riguardo a una presunta visione fascista dell'ordine, o se invece potesse (e possa) essere correlato anche a concezioni di altro segno.

## 2. *Codice e fonti del diritto*

Andiamo per ordine. Il quinto può essere considerato, si diceva, il libro più novecentesco del codice, ovvero un libro che disciplina due fronti – l'impresa e il lavoro: questo è stato, come noto, il titolo che il libro ha avuto fino a poco prima della sua approvazione – sostanzialmente estranei agli orizzonti del codificatore ottocentesco. Peraltro, la scelta di disciplinare tali fronti non era priva di conseguenze, non rappresentava, cioè, un mattone che si aggiungeva all'edificio-codice, e più in generale al sistema di regolazione di un determinato ordinamento, e che, come tale, lasciava intatta la fisionomia delle parti preesistenti e circostanti. Lavoro e impresa apparivano al contrario come dimensioni capaci di reagire sulla fisionomia delle grandezze – proprietà e contratto – tradizionalmente identificative dello spazio del codice, e non solo di esso. Come reagivano sul modo di concepire ruolo e compiti dello Stato, in coerenza con lo spirito di un secolo che poneva di fronte a nuovi e crescenti processi di intersezione tra privato e pubblico anche sul piano degli statuti giuridici e degli schemi di azione adottati dall'azione statale, sempre più impegnata sul fronte economico e dell'erogazione dei servizi<sup>5</sup>.

Da questo punto di vista, lavoro e impresa erano due elementi che sembravano fatti apposta per mettere in crisi l'idea di convivenza espressa dal XIX secolo. Sinteticamente: il lavoro, nella sua dimensione individuale, ha rappresentato uno dei piani a partire dai quali una certa rappresentazione del contratto, concepito quale incontro tra due volontà libere ed eguali, ha mostrato la sua inadeguatezza imponendo di misurarsi con la questione della asimmetria di forza economica e sociale dei contraenti. A maggior ragione, ha rappresentato un elemento di scompiglio nella sua declinazione collettiva dal momento che simile declinazione imponeva di confrontarsi col fenomeno, a lungo negletto dalla riflessione giuridica, della organizzazione degli interessi. La realtà novecentesca sembrava rendere ineludibile

---

<sup>5</sup> V. la ricca ricostruzione di B. SORDI, *Diritto pubblico e diritto privato – Una genealogia storica*, il Mulino, Bologna 2020, specialmente le pp. 139 ss.

la questione: la nuova società di massa non appariva infatti il luogo della interazione tra individui singoli, quanto il luogo della relazione, anche conflittuale, di gruppi e organizzazioni. Con alcune conseguenze: il diritto collettivo, questo diritto «più che privato [...] e] meno che pubblico»<sup>6</sup> non poteva, egualmente, essere considerato alla stregua di un tassello che si incuneava tra individui e Stato, ma rappresentava una zona capace di reagire tanto sulla concezione del soggetto (non più singolo, ma anche membro), quanto su quella dello Stato, di un potere che non aveva più di fronte una società di individui, ma, appunto, una società di gruppi e organizzazioni che tentava di portare la propria visione del mondo all'interno della stessa cittadella statale.

Il territorio dei rapporti di lavoro era uno dei più significativi per entrare in contatto con questa dimensione del giure: perché i sindacati si imposero, nel primo dopoguerra, come presenze particolarmente attive e rilevanti, sovente ritenute capaci di minare l'autorità dello stesso Stato (e su questa lettura si trovarono d'accordo tanto esponenti del vecchio liberalismo quanto gli *homines novi* che avrebbero poi formato le fila dei giuristi di regime)<sup>7</sup>; perché la riflessione sul ruolo da riservare ai sindacati e in genere alle organizzazioni sociali costituì uno dei perni sui quali venivano teorizzati ruolo e funzioni del nuovo Stato con aspirazioni totalitarie<sup>8</sup>; perché, infine, la disciplina dei sindacati e dei rapporti collettivi di lavoro non restò un'enunciazione meramente teorica, ma trovò, come noto, un'importante traduzione normativa nella legge 3 aprile del 1926. Questa legge, di cui Rocco rivendicò il «carattere totalitario ed organico»<sup>9</sup>, sterilizzava il pluralismo sindacale e assoggettava l'unico sindacato superstite (quello fascista) a un penetrante controllo dell'autorità governativa, lo rendeva – secondo l'efficace espressione di Bottai – «uno dei più fecondi ausiliari dello Stato»<sup>10</sup>, un imprescindibile *instrumentum regni*. Una legge che dunque

<sup>6</sup> W. CESARINI SFORZA, *Preliminari sul diritto collettivo* (1936), in ID., *Il corporativismo come esperienza giuridica*, Giuffrè, Milano 1942, p. 273.

<sup>7</sup> Per un inquadramento di sintesi sul punto, mi permetto di rinviare a I. STOLZI, *Il secolo nuovo: giuristi e tradizioni nell'Italia del Ventennio*, in «Quaderni fiorentini», XLIX (2020), pp. 267 ss.

<sup>8</sup> Sempre nell'ottica di un inquadramento di sintesi, v. I. STOLZI, *Società di massa e costruzione dello Stato nuovo*, in R. SACCENTI - T. TORRESI (a cura di), *Fascismo e modernità: la metamorfosi del cattolicesimo italiano*, edizioni Camaldoli, Camaldoli, pp. 121-142.

<sup>9</sup> A. ROCCO, *Legge sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro* (Camera dei deputati, 10 dicembre 1925), in ID., *La trasformazione dello Stato - Dallo Stato liberale allo Stato fascista*, La Voce, Roma 1927, p. 368.

<sup>10</sup> G. BOTTAI, Intervento del 31 Maggio del 1928 al Senato del Regno, in ID., *Esperienza*

– si tratta di osservazioni che ho già fatto altrove – trasformava le minacce (i sindacati) in risorse ordinanti, in elementi di fondazione e costruzione del nuovo potere statale.

Non stupisce che – ma lo si dirà meglio tra poco – i giuristi di formazione tradizionale incontrassero difficoltà nel confronto con questa zona del diritto che, da un lato, alterava il nitore della linea divisoria tra il privato-individuale e il pubblico-statale, e, dall'altro, stava ricevendo una specifica declinazione da parte della pubblicistica di regime impegnata a tracciare i contorni del nuovo Stato totale. Che la si descrivesse come una «zona grigia»<sup>11</sup>, incastonata tra privato e pubblico ma incapace di alterare i contorni noti del privato e del pubblico; che si qualificasse l'interesse della categoria come una somma di interessi individuali<sup>12</sup>; che si vedesse nel contratto collettivo con efficacia *erga omnes* un atto che aveva il «corpo del contratto» e l'«anima della legge»<sup>13</sup>; o che, infine, si continuasse a considerare il diritto del lavoro come il diritto del solo contratto individuale di lavoro<sup>14</sup>, in ogni caso si era di fronte ad altrettanti tentativi di riprodurre l'abituale logica dicotomica di nitida separazione tra privato e pubblico. Che poi questa esigenza di ritrovare, anche nel mutato contesto, le proporzioni del vecchio ordine, traducesse una più generale difficoltà al confronto col nuovo corso storico, ovvero una specifica forma di resistenza rispetto alle interpretazioni che della dimensione collettiva degli interessi organizzati venivano offerte da chi era impegnato a elaborare i contorni del nuovo potere a vocazione totalitaria, non è facile da stabilire e forse neppure troppo rilevante ai nostri fini. Per ora, è sufficiente registrare questo atteggiamento di diffuso scetticismo verso l'esistenza di un «*tertium genus*»<sup>15</sup> del diritto, capace, in quanto tale, di alterare la tradizionale partitura dell'ordine.

Ma anche l'impresa – lo si accennava poco sopra – era un concetto capace di trasformare in profondità le fattezze del diritto privato ottocentesco. Per un verso, infatti, l'impresa imponeva il confronto con il profilo del

---

*corporativa*, edizioni di diritto del lavoro, Roma 1929, p. 368.

<sup>11</sup> L. BARASSI, *Le zone di confine nelle singole branche del diritto*, in *Studi dedicati alla memoria di Pier Paolo Zanzucchi*, Vita e pensiero, Milano 1927, p. 153.

<sup>12</sup> F. CARNELUTTI, *Funzione del processo del lavoro*, in «Rivista di diritto processuale civile», VII (1930), p. 114.

<sup>13</sup> ID., *Contratto collettivo*, in «Il diritto del lavoro», II (1928), p. 184.

<sup>14</sup> A. ASQUINI, *Il nuovo diritto del lavoro nel sistema giuridico moderno*, in «Il diritto del lavoro», I (1927), p. 914.

<sup>15</sup> BARASSI, *Le zone di confine nelle singole branche del diritto*, cit. nt., p. 153.

vincolo funzionale che stringeva i vari elementi della realtà produttiva e li riduceva a unità. Per l'altro verso, e in conseguenza di ciò, essa poteva concorrere ad appannare la centralità della dimensione proprietaria per dare risalto alla gestione, al ruolo di coloro che erano chiamati a governare i processi produttivi e a garantire la realizzazione di quell'interesse della produzione qualificato dalla Carta del lavoro come «funzione di interesse nazionale» (dich. VII). Del resto, il dibattito sulla funzione sociale della proprietà che si aprì a partire dalla grande guerra poneva sul tappeto proprio questo: un processo di trasformazione della proprietà capace di vincolare la condotta del proprietario a un adeguato sfruttamento dei beni e dunque alla realizzazione di interessi socialmente rilevanti. E anche se nell'impresa non si vedeva, alla Mossa, la «chiave di socializzazione della proprietà»<sup>16</sup>, certo essa poteva incidere a fondo la tradizionale caratura potestativa del dominio rimandando l'idea di un diritto non più composto solo da facoltà, ma anche da obblighi. In questo senso, del resto, andava quell'*Eigentum* «verpflichtet» laconicamente scolpito nell'art. 153 della Costituzione di Weimar.

Lavoro e impresa, dunque, costituivano due fronti capaci di mettere in crisi quell'idea di convivenza «così armonica e così schematica»<sup>17</sup> sulla quale il XIX secolo aveva costruito la propria concezione dell'ordine. E la mettevano in crisi proprio nella misura in cui non si limitavano a segnalare una mera contrazione dello spazio riservato al diritto privato, ma una trasformazione più profonda della sua identità. Laddove a emergere era, di nuovo, una differente idea della relazione tra universi (individuo e collettività; privato e pubblico; diritto ed economia ecc.) capace di ridisegnare funzione e ruoli del diritto privato, o almeno di alcune parti di esso. A sembrare sempre meno praticabile era infatti la strada che portava a vedere nel diritto privato una zona abitata solo da individui identificati (e protetti) dal primato della loro volontà. Per dirla con Filippo Vassalli: una zona del diritto che rimetteva alla volontà dell'individuo la scelta dei mezzi e dei fini delle proprie azioni, con l'unico limite della liceità e del rispetto del diritto dei terzi<sup>18</sup>. La volontà, dunque, concepita come il miglior arbitro dell'interesse individuale; e l'utilità generale, a sua volta, ritenuta conseguibile, quanto meno in campo economico e sociale, per via incrementale dalla somma delle utilità individuali.

<sup>16</sup> L. MOSSA, *Trattato del nuovo diritto commerciale secondo il codice civile del 1942*, Società editrice libraria, Milano 1942, p. 61.

<sup>17</sup> G. CAPOGRASSI, *La nuova democrazia diretta* (1922), in ID., *Opere*, vol. I, Giuffrè, Milano 1959, p. 409.

<sup>18</sup> Tra i molti luoghi, v. F. VASSALLI, *Le riforme del codice civile in relazione alla proprietà fondiaria* (1923), in ID., *Studi giuridici*, Giuffrè, Milano 1960, vol. II, p. 321.

Mentre dalla guerra in poi volontà e interesse non si presentavano più quale binomio tendenzialmente indissolubile; e se è esagerato parlare di divorzio, certo il loro legame si articolava e si complicava non poco: perché l'individuo, non più concepito come monade ma come parte di un più complessivo tessuto di relazioni, era un soggetto che assumeva anche delle responsabilità di condotta («L'ethos del nostro tempo [...] è quello della responsabilità»)<sup>19</sup>; perché la crescente complessità del gioco economico tendeva a rendere necessari osservatori e valutazioni più ampi rispetto a quelli individuali portando a valorizzare il ruolo dello stesso Stato quale agente di politica economica<sup>20</sup>; perché, infine, la stessa strutturazione per gruppi della vita sociale ed economica rendeva possibile la mancata coincidenza tra l'interesse e la volontà del singolo e quella del gruppo di appartenenza, fosse esso un'impresa, un sindacato o una formazione di altro tipo.

Fu, come noto, soprattutto l'interesse della produzione a sollecitare riflessioni e interventi chiamati a dar corpo a nuove forme di relazione tra privato e pubblico. E impresa e lavoro erano – lo si intuisce – due riferimenti centrali per identificare e strutturare questo interesse, anche al di là dell'uso retorico che ne fece il regime. Produttore era infatti sia il lavoratore che il capitano d'industria e l'impresa costituiva l'alveo giuridico ed economico che ne organizzava funzioni e relazioni.

La specificità del fascismo, semmai, venne collocata sul versante dei riferimenti al corporativismo, presentato quale ipotesi specificamente italiana di terza via chiamata a indicare tanto la nuova organizzazione delle relazioni sindacali e del lavoro, quanto una nuova fase dell'organizzazione economica nazionale orientata a conciliare il rispetto della proprietà e della iniziativa economica privata con differenti gradazioni dell'intervento pubblico in economia. «Per la sua impostazione e per il suo contenuto politico il libro del lavoro è quello che dà maggiore evidenza e rilievo ai lineamenti corporativi della riforma legislativa»<sup>21</sup>.

Non è questa, evidentemente, la sede per affrontare un tema ampiamente discusso dalla storiografia in ordine alla effettiva riuscita del progetto corporativo e alle differenti interpretazioni di cui fu fatto oggetto. Ai fini di questo breve contributo, è sufficiente attingere qualche riferimento

---

<sup>19</sup> F. WIEACKER, *Il modello dei codici civili classici e lo sviluppo della società moderna* (1953), trad. it. in ID., *Diritto privato e società industriale*, ESI, Napoli 1983, p. 38.

<sup>20</sup> Per un inquadramento di sintesi, v. I. STOLZI, *L'ordine corporativo. Poteri organizzati e organizzazione del potere nella riflessione giuridica dell'Italia fascista*, Giuffrè, Milano 2007, pp. 340 ss.

<sup>21</sup> *Relazione del Ministro Guardasigilli (Grandi) al codice civile – libro V Dell'impresa e del lavoro*, in G.U. 5 febbraio 1941, p. 182,

relativo al quinto libro del codice per tentare di abbozzare una risposta alle questioni da cui siamo partiti.

Uno dei modi per sintetizzare la principale novità del nuovo codice fu quella di segnalare il transito dal *civis* al produttore<sup>22</sup>, ovvero dall'individuo-monade, protagonista dei codici del XIX secolo, al soggetto inquadrato nei ranghi della macchina corporativa e dunque tenuto a esercitare la propria autonomia all'interno di un insieme più ampio di riferimenti e responsabilità («Quel che determina la posizione giuridica della persona è la parte che assume nella vita pubblica ed economica della Nazione, il suo posto nelle organizzazioni politiche ed economiche, il vincolo organico che la congiunge ai componenti della comunità nazionale, giuridicamente organizzata per fini superiori agl'interessi dei singoli»)<sup>23</sup>.

Il libro del lavoro doveva costituire, sotto questo profilo, una delle espressioni più plastiche del mutamento: «il nuovo libro – si legge nella Relazione di Grandi – scarsi elementi poteva attingere dal codice civile del 1865 ancora modellato sulle ideologie individualistiche della codificazione francese e sulle modeste esigenze di una economia prevalentemente artigianale e rurale. Basta ricordare che nel codice civile del 1865 i rapporti di lavoro sono ancora contenuti nell'arcaico guscio della locazione [...] che il codice civile ignora l'impresa»<sup>24</sup>.

La stessa scomparsa di un autonomo codice di commercio venne considerata una delle conseguenze dell'organizzazione corporativa, del riconoscimento del valore giuridico della Carta del Lavoro (il libro V è «viva e diretta proiezione della Carta del lavoro»)<sup>25</sup> e della ricomposizione della società su basi corporative («totalitariamente» è un aggettivo che ricorre in più di un passaggio nella relazione Grandi)<sup>26</sup>. A titolo di esempio: «le ragioni storiche che hanno giustificato fino a oggi l'autonomia del codice di commercio devono considerarsi superate dall'ordinamento corporativo fascista. L'impronta professionale, che è un dato d'origine del diritto commerciale, ha cessato di essere una speciale caratteristica del diritto commerciale da quando il fascismo ha inquadrato totalitariamente nella organizzazione

<sup>22</sup> G. BOTTAI, *L'idea corporativa nella riforma dei codici*, in «Il diritto del lavoro», XVII (1943), pp. 65 ss.

<sup>23</sup> Ivi, p. 66.

<sup>24</sup> *Relazione del Ministro Guardasigilli*, cit. nt., p. 182.

<sup>25</sup> Ivi.

<sup>26</sup> Ivi.

corporativa l'economia nazionale»<sup>27</sup>. La «nuova codificazione» si pone come «disciplina dell'economia organizzata»<sup>28</sup>.

E ancora: poiché lavoro «non è solo quello del prestatore d'opera alle dipendenze altrui, ma è anche quello organizzativo dell'imprenditore e quello intellettuale e tecnico dell'artista e del professionista [...] l'ordinamento corporativo ha potuto inquadrare come categorie professionali tutte le forze produttive della nazione»<sup>29</sup>. E infine: «con l'ordinamento del lavoro deve naturalmente entrare nel nuovo codice non solo la disciplina del contratto individuale di lavoro ma anche la disciplina del contratto collettivo di lavoro che domina la materia del lavoro come fonte regolativa sovrana»<sup>30</sup>.

Una nuova idea di lavoro, dunque, resa centrale dal corporativismo e dall'insieme di principi contenuto nella Carta del Lavoro, che ne illuminava la disciplina. Al di là delle ragioni – sulle quali si tornerà tra un attimo – che condussero a riconoscere valore di principi generali alle dichiarazioni della Carta del Lavoro, non pare dubbio che la legge n. 14 del 30 gennaio del 1941 restituisse un nuovo modo di concepire il riferimento ai principi generali<sup>31</sup>. In coerenza con alcune posizioni dottrinali coeve<sup>32</sup> il richiamo ai principi generali voleva infatti essere il richiamo a un tessuto di norme chiamate a guidare lo stesso legislatore e l'interpretazione dell'insieme di norme presenti in un ordinamento. Una fonte sovraordinata, dunque, cui si chiedeva di segnare la rotta, di indicare il complesso di contenuti, scopi e finalità di un ordinamento. La prima dichiarazione è, del resto, chiarissima: «La nazione italiana è un organismo avente fini, vita, mezzi di azioni superiori per potenza e durata a quelli degli individui divisi o raggruppati che la

<sup>27</sup> *Relazione del Guardasigilli nel Consiglio dei ministri del 4 gennaio 1941*, in G. PANDOLFELLI, S. SCARPELLO, M. STELLA RICHTER, G. DALLARI, *Codice civile – libro del lavoro illustrato coi lavori preparatori e disposizioni di attuazione transitorie*, Giuffrè, Milano 1942, p. III.

<sup>28</sup> Ivi.

<sup>29</sup> *Cenni introduttivi – Atti C.C.S. lav.* [Atti del Comitato dei rappresentanti le confederazioni sindacali per l'esame del progetto del libro 'Del Lavoro'], ivi, p. 2.

<sup>30</sup> *Relazione del Guardasigilli nel Consiglio dei ministri del 4 gennaio 1941*, cit. nt., p. 4.

<sup>31</sup> La legge disponeva all'art. 1: «Le Dichiarazioni della Carta del Lavoro costituiscono principi generali dell'Ordinamento giuridico dello Stato e danno il criterio direttivo per l'interpretazione e per l'applicazione della legge».

<sup>32</sup> Si vedano gli atti del convegno pisano (*Convegno Nazionale Universitario su i principi generali dell'ordinamento giuridico fascista tenuto in Pisa nei giorni 18 e 19 Maggio 1940 - XVIII*) e il volume collettaneo di tre anni successivo (*Studi sui principi generali dell'ordinamento giuridico fascista*, a cura della Facoltà di giurisprudenza e della Scuola di perfezionamento nelle discipline corporative della R. Università di Pisa, Pisa 1943).

compongono. È una unità morale, politica ed economica, che si realizza integralmente nello Stato fascista».

Non più quindi i principi generali concepiti solamente quali risorse interpretative residuali, cui attingere in caso di silenzio od oscurità della legge<sup>33</sup>, ma quali risorse fondative della identità (teleologicamente orientata) di un determinato plesso regolativo. Ma non concepiti neppure, i principi, come mere dichiarazioni politico-programmatiche staccate dal sottostante tessuto delle norme. Da questo momento, essi volevano (avrebbero voluto) essere espressione di un diritto che, appunto, sapeva e doveva parlare anche attraverso i principi, proprio perché accoglieva, quale elemento ineliminabile della propria normatività, un insieme di contenuti legati a una determinata visione (anche politica) del mondo.

Con alcune conseguenze rilevanti: il richiamo ai principi così intesi era parte integrante di una concezione delle fonti che riscriveva e ridimensionava lo stesso ruolo del codice. Per quanto la legge sul valore giuridico della Carta del lavoro potesse essere giustificata – in questo senso, come noto, l'interpretazione di Grandi – dal bisogno di salvare il codice (tecnico) accontentando, al contempo, le richieste delle tifoserie ideologicamente più esigenti<sup>34</sup>, era indubbio che questo nuovo ruolo immaginato per i principi generali fosse figlio di una nuova e differente cultura delle fonti.

E se anche non si voleva vedere – con Vassalli – nelle norme del codice delle semplici «norme complementari»<sup>35</sup>, esso tendeva comunque ad appa-

<sup>33</sup> In questo senso, come noto, è disposto dell'art. 12 delle Preleggi del codice civile del 1942. Sul punto, v. C. STORTI, *Intorno ai principi generali dell'ordinamento giuridico fascista tra diritto e politica*, in «Giornale di storia costituzionale», 2022/I, pp. 279-297; A. SPINOSA, *Il Novecento dei principi*, in «Quaderni fiorentini», LII (2023), pp. 687-710 e «Rivista italiana per le scienze giuridiche», numero speciale del 2014 su *I principi nell'esperienza giuridica – Atti del Convegno della Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza*, Roma 14-15 settembre 2014.

<sup>34</sup> «Se i primi lavori per la riforma, che risalgono al tempo anteriore all'emanazione della Carta del lavoro, ebbero un prevalente carattere tecnico, indispensabile in ogni caso alla riuscita della riforma, questa nei suoi stadi successivi, e specialmente nella fase conclusiva, ha assunto più spiccato carattere politico ed è stata ispirata costantemente e decisamente alle direttive date dalla Carta del lavoro, i principi della quale penetrano oggi, così, completamente, nella nostra legislazione, in modo da dare ad essa l'organica unità, la quale deriva dalla unicità dei criteri direttivi morali, politici e sociali, che sono quelli della dottrina fascista fermata nelle dichiarazioni della Cdb», così si legge nella *Relazione del Ministro Guardasigilli al disegno di legge sul Valore giuridico della Carta del lavoro*, cit. nt., p. 572.

<sup>35</sup> VASSALLI, *Motivi e caratteri della codificazione civile* (1947), in ID., *Studi giuridici*, cit., III, tomo II, p. 623.

rire una presenza normativa, certo rilevante, ma che aveva rinunciato a ogni pretesa di esclusività. Una presenza normativa che aveva sulla testa i principi e sotto a sé un insieme di altre fonti (le leggi speciali, le norme corporative, i contratti collettivi ecc.) non immaginate come presenze marginali o eccezionali, ma come elementi strutturali della nuova regolazione civilistica.

La stessa legge, codice in testa, cessava di presentarsi, al modo ottocentesco, nella veste di garante di una sorta di patto di non interferenza tra privato e pubblico. Si pensi alla celebre definizione della proprietà, che il codice del 1865 riprendeva letteralmente dal *code civil*: il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera più assoluta purché non se ne facesse un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti (art. 436). In questa visione il rinvio alla legge non integrava gli estremi di una delega in bianco al legislatore, ma ne collocava l'intervento all'interno di una precisa visione del mondo improntata alla sostanziale non interferenza tra privato e pubblico («Individuo e Stato marciavano ciascuno per la propria strada, ognuno perseguendo fini propri, ma non v'erano incroci o interferenze [...] Lo Stato aveva la sovranità, l'uomo la proprietà: ognuno aveva un dominio proprio, e queste sfere erano indipendenti e intangibili»)<sup>36</sup>.

Mentre il nuovo codice tendeva ad apparire uno snodo, senza dubbio centrale, all'interno di una più ampia costellazione di fonti, orientate, al pari e più del codice, a realizzare quei processi di relazione e intersezione tra interessi privati e interessi in senso lato pubblici che sembravano segnare la fine, su più di un fronte, di quella idea di privatezza come regno dell'autonomia autosufficiente.

Questi motivi, ampiamente circolanti nel dibattito dottrinale dagli anni Venti, trovavano una puntuale rifrazione nei documenti che accompagnarono la lavorazione e la promulgazione del codice. In ordine sparso: «il corporativismo ha coperto la distanza prima intercorrente tra il comando della legge e l'autonomia del contratto individuale, con un sistema di fonti regolative intermedie in cui trova espressione l'autodisciplina delle categorie»<sup>37</sup>. «La duttilità di queste fonti intermedie – si prosegue – permette l'attuazione di un sistema di economia controllata in sostituzione della vecchia economia liberale, senza vulnerare quell'esigenza fondamentale dell'economia che è l'aderenza della sua disciplina alle diverse situazioni»<sup>38</sup>.

Sul fronte specifico dell'impresa e del lavoro si dice: «lo Statuto

---

<sup>36</sup> F. FERRARA, *La proprietà come dovere sociale*, in Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura (a cura di), *La concezione fascista della proprietà privata*, Roma 1939, p. 281.

<sup>37</sup> *Cenni introduttivi*, cit. nt., p. 3.

<sup>38</sup> Ivi, pp. 3-4.

dell'imprenditore e dei suoi collaboratori è delineato nel codice solo nelle sue linee generali. Non poteva essere altrimenti, dato il largo posto che hanno in questa materia la legislazione speciale e le norme corporative in relazione alle particolari caratteristiche dei diversi settori economici»<sup>39</sup>. Del pari, «la disciplina del rapporto di lavoro è sobria ma penetrante»: «il codice non intende [...] sottrarre il rapporto di lavoro alla sua disciplina naturale che trova espressione nel contratto collettivo»<sup>40</sup>.

Peraltro, a leggere la coeva pubblicistica di regime si intende facilmente come l'auspicata estensione del catalogo delle fonti fosse direttamente legata alla costruzione dello Stato a vocazione totalitaria: oltre alla legge, al comando tendenzialmente generale, e perciò distante dai rapporti da regolare, servivano fonti «plastiche ed agili»<sup>41</sup>, non chiamate a dar voce a istanze sociali o 'dal basso', ma chiamate, al contrario, a portare lo Stato ovunque, a garantire la capillare penetrazione della visione fascista del mondo in ogni lato della convivenza<sup>42</sup>. Lo notò con puntualità Jemolo: «Dappertutto si inneggia [...] al giurista, al giudice, il quale partecipa della vita del suo tempo [...] interpreta i bisogni della società in cui egli vive [...] *in luogo della fedeltà alla norma [...] si chiede a lui la fedeltà all'idea politica e sociale animatrice dello Stato, e che il potere sovrano incarna e proclama*»<sup>43</sup>.

### 3. *L'autonomia del giuridico*

Se dunque – così Vassalli nella celebre prolusione del 1918 – «la vita economica si [anda]va subordinando tutta interamente alla vita politica e alla finalità dei complessi politici»<sup>44</sup>, dove si collocava la distinzione tra

<sup>39</sup> Ivi, p. 4.

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> S. PANUNZIO, *La legge sulle corporazioni* (1933), in ID., *Riforma costituzionale*, La Nuova Italia, Firenze 1934, p. 235; estesamente: «Il carattere proprio del corporativismo è di introdurre nuove fonti plastiche ed agili di regolamento giuridico dei rapporti, specialmente economici, quali sono date dai contratti intersindacali e dalle norme corporative, secondo le necessità e le esigenze della vita concreta, nell'ordinamento giuridico complessivo dello Stato».

<sup>42</sup> STOLZI, *L'ordine corporativo*, cit. nt. 20, pp. 209 ss.

<sup>43</sup> A.C. JEMOLO, *Il nostro tempo e il diritto* (1932), in ID., *Pagine sparse di diritto e storiografia*, Giuffrè, Milano 1957, p. 55.

<sup>44</sup> VASSALLI, *Della legislazione di guerra e dei nuovi confini del diritto privato* (1918), in ID., *Studi giuridici*, vol. II, cit. nt. 18, p. 341.

privato e pubblico, ora che il rapporto tra queste due sfere non poteva essere ignorato o riportato alle proporzioni ottocentesche? E ancora: dove si collocava l'identità specifica del giuridico e del discorso giuridico? Era possibile parlare di un'autonoma identità del giuridico?. Le risposte – si sa – furono molte e diverse e non c'è evidentemente modo di ripercorrerle. Mi limito, in proposito, a qualche cursoria osservazione conclusiva dalla quale sembrano potersi ricavare alcune indicazioni utili ad abbozzare delle possibili risposte alle domande da cui siamo partiti.

Vi fu, anzitutto, la tendenza a distinguere tra il codice – lo snodo – che ammetteva la relazione tra privato-pubblico e la incardinava, per dir così, lungo i binari maestri, da un lato; e le altre fonti, a cui pure il codice rinviava, viceversa più legate alla mutevolezza degli equilibri e delle stesse stagioni politiche, dall'altro. C'era dunque il codice e c'era un tessuto esterno di fonti che si raccordava al codice e che contribuiva a definirne la specifica portata regolativa.

Un codice, insomma, che poteva vivere più di una vita a seconda delle norme, a esso esterne, con le quali di volta in volta si abbinava e che contribuivano a definire il complesso mosaico dell'ordinamento novecentesco. In questa visione, per dirla con Vassalli, il codice del 1942, il 'suo' codice, il codice scritto da una *scientia iuris* all'altezza della sua missione storica, si presentava come un testo che era riuscito a captare lo spirito del Novecento e la «generalità del moto»<sup>45</sup> con cui certe trasformazioni si erano prodotte pure in contesti retti da diversi regimi politici. Una *scientia*, dunque, capace di pescare nel profondo e di garantire anche ai codici novecenteschi una caratteristica che fin dalla nascita aveva distinto la codificazione: l'ambizione a proiettare indefinitamente in avanti la sua capacità regolativa. Un codice che aveva deposto ogni pretesa di esclusività e di esautività, ma che non per questo poteva essere considerato l'espressione estemporanea di una certa stagione politica.

Senza dubbio, una simile lettura nasceva anche dall'esigenza di difendere la qualità del proprio lavoro (e del lavoro dei giuristi), ma almeno due elementi appaiono significativi. Il primo: questa valutazione del codice si accompagnava a una convinzione che aveva attraversato l'intera produzione di Vassalli e che chiamava proprio in causa un essenziale elemento identitario del diritto privato. Per Vassalli, come noto, il diritto privato trovava nella «estrastatualità»<sup>46</sup> la sua fibra più autentica, mentre ogni contatto con

---

<sup>45</sup> VASSALLI, *Per una definizione legislativa del diritto di proprietà*, in *Comitato giuridico italo germanico. Atti del primo convegno*, Roma 1938, p. 113.

<sup>46</sup> *Estrastatualità del diritto civile* è, come noto, il titolo di un rilevante saggio di Vassalli pubblicato

la dimensione pubblico-politica tendeva snaturarlo, a corromperne l'identità. Il secondo elemento: tale, incondizionata, affezione a una determinata idea di diritto privato non precludeva a Vassalli di evidenziare le trasformazioni novecentesche e di coglierne la portata.

Non cercava, come molti giuristi coevi, appigli per lo più legati a scelte di qualificazione formale che gli permettessero di replicare, anche nella mutata realtà, la visione tradizionale del diritto privato. Per la stessa ragione, coglieva con lucidità il crescente contatto tra politica e diritto, evitando di schermarsi dietro la presunta neutralità/apoliticità del giuridico; al contempo, tentava di tracciare una linea di confine tra i due orizzonti che gli consentisse di identificare uno spazio proprio, e insostituibile, per il lavoro del giurista. Il passaggio, tratto dal suo contributo sulla codificazione civile del 1942, è arcinoto: «i politici – dice Vassalli – danno la materia, quando il codice nuovo deve anche innovare nelle fondamentali strutture; i giureconsulti danno la forma. Ma è distinzione puramente astratta. Essa non ha riscontro nella realtà, poiché tranne in quei casi del tutto eccezionali in cui la volontà legislativa può erompere in una semplice formula imperativa, la legge nei rapporti che c'interessano è sempre di estrema complessità: il legislatore non può essere un giureconsulto egli stesso. Il comando nuovo non può raggiungere il suo effetto se non s'inserisce nella tessitura complicata del diritto preesistente: il che importa problemi di formulazione e di coordinamento, regolamento d'interferenze, considerazione di effetti riflessi anche assai remoti. È per questo che la legge civile rivela un atteggiamento mentale meno prossimo al comando che «al ragionamento [...] e porta seco», anche dove al profano meno appare, l'accumulamento di tutto un lavoro di meditazione, di discernimento, di costruzione»<sup>47</sup>.

Anche nel mutato quadro delle fonti del diritto che ne ridimensionava ruolo e funzioni, il codice restava quindi un luogo capace di valorizzare il lavoro del giurista: proprio per la sua estensione e la sua organizzazione sistematica, proprio perché momento di incontro fra elementi tradizionali e novità, il codice continuava a presentarsi come un'orditura complessa che la politica, da sola, non poteva, né riusciva a tessere.

Non so, francamente, se sia sensato intravedere, dietro il nuovo e più articolato panorama delle fonti, una sorta di (possibile) divisione del lavoro, o, se si vuole, una scelta di dislocazione dei ruoli: da un lato il codice,

---

nel 1951 (ora in ID., *Studi giuridici*, cit. nt., III, pp. 753 ss.). Ma si tratta di un tema presente nell'intera produzione vassalliana («Il diritto privato, quale ereditammo dai romani, è indipendente dall'organizzazione statale», così in ID., *Della legislazione di guerra*, cit. nt., p. 361).

<sup>47</sup> VASSALLI, *Motivi e caratteri della codificazione civile*, cit. nt., pp. 608-609.

crocevia tra vecchio e nuovo, incaricato, come tale, di comporre un quadro complesso, non immediatamente ricettivo (per le ragioni dette) alle sollecitazioni della politica; dall'altro, un insieme di fonti esterne al codice, non necessariamente espressione di specifiche direttive politiche, ma sicuramente più sensibili a esse. Non so – dicevo – se sia sensata questa lettura. Ma qualche indizio in questa direzione pare potersi ricavare: per quanto le insistenze sul «carattere politico»<sup>48</sup> dei lavori di codificazione fossero motivate anche dall'esigenza di tenere a freno quei giuristi di regime che contestarono la scarsa politicizzazione dei contenuti del codice, è certo però che i passaggi poco sopra riportati tratti dalle relazioni di Grandi e dai lavori preparatori, indicavano le strade che avrebbero consentito una penetrante fascistizzazione del diritto privato. In sintesi: dal diverso atteggiarsi delle fonti esterne al codice, ma a cui il codice rinviava o al quale era sottoposto (dai principi generali alle leggi speciali fino alle norme corporative) poteva derivare – per rispondere alla domanda da cui siamo partiti – una importante torsione del volto complessivo del diritto privato.

In ogni caso, non pare casuale che nella ricostruzione della genealogia delle trasformazioni novecentesche, Vassalli (e non solo) tendesse a dare particolare rilievo al ruolo giocato dalla guerra, considerata la vera origine di quelle trasformazioni. Il primo conflitto mondiale veniva cioè visto come un evento che apriva una nuova stagione anche nel modo di concepire il diritto, una stagione che attraversava il fascismo e lo superava, lasciando rilevanti tracce nel nuovo codice civile. Rispetto alla legislazione bellica il codice si presentava – dice Vassalli – «come un ripensamento e un programma. L'economia regolata che fu un fatto durante la prima guerra mondiale [...] è divenuta un principio»<sup>49</sup>.

In questo schema argomentativo, la guerra (non il fascismo) era considerata la vera fonte del cambiamento: e come il regime non veniva considerato uno dei 'figli' della grande guerra, del pari il secondo conflitto mondiale non era presentato come uno dei grembi da cui nasceva la democrazia e con essa l'esigenza di ancorare l'ordinamento a un insieme di contenuti e principi distanti e opposti da quelli propri del fascismo. Valorizzare il ruolo della guerra – di una guerra sostanzialmente purgata del suo volto pur fino in fondo politico – era probabilmente un modo per sfumare il peso delle rotture politiche e per tirare una linea unica tra le diverse stagioni del Novecento, nel segno di una vicinanza tra diritto e politica, egualmente lesiva della 'vera' natura della privatezza. Tanto che tra la Carta del lavoro e la

---

<sup>48</sup> V. quanto detto *supra* alla nt. 34.

<sup>49</sup> VASSALLI, *Motivi e caratteri della codificazione civile*, cit. nt., p. 622.

nuova Costituzione repubblicana la distanza sembrava essere meno netta [sic!] di quanto a prima vista potesse sembrare. Dichiarazioni analoghe a quelle presenti nella Carta del lavoro, sembravano leggersi, per Vassalli, «nel progetto della Carta costituzionale» repubblicana<sup>50</sup>.

Rimaneva intatto, peraltro, anche un altro problema di fondo, tendenzialmente insensibile ai cambiamenti di bandiera politica: «Lo Stato che rivendica a sé pienezza di guida e di controllo della vita de'suoi appartenenti, in ogni direzione, non ha soltanto come premessa la superiorità de' suoi fini rispetto a quelli individuali [...] ma la eccellenza de' suoi metodi e dei suoi criteri rispetto alle determinazioni individuali. E se si considera che in concreto ciò si risolve nella prevalenza delle determinazioni di coloro ai quali il potere pubblico è confidato sulle determinazioni degli altri che vi si trovano soggetti, il problema si risolve in quello dei criteri per i quali si opera il processo di differenziazione degli uomini, dal quale ogni Stato risulta. Un tale problema perdura immutato nel regime sostitutosi a quello, vigente il quale il codice fu pubblicato»<sup>51</sup>.

Si diceva: il crinale lungo il quale venne collocato il confine tra politica e diritto restituisce un caleidoscopio di combinazioni che può apparire meno scontato di quanto a prima vista potrebbe sembrare e che si rivela capace di avvicinare posizioni per altri aspetti distanti, se non speculari. Si considerino alcune posizioni colle quali si tentò – per dirla alla Capograssi – un travaso del «vino nuovo nell'otre vecchia»<sup>52</sup>. Si tratta della posizione, tipica della maggior parte della scienza giuridica di formazione tradizionale, che tentò di riportare le novità novecentesche all'interno dei binari interpretativi noti<sup>53</sup>. Una posizione assai diversa da quella di Vassalli, ma forse a essa avvicinabile proprio assumendo quale osservatorio di indagine il ruolo immaginato per il giurista. Si prenda, a esempio, una nota posizione di Pugliatti: «Io ritengo che non c'è aspetto nuovo consacrato dalle leggi positive che non possa ricondursi agli schemi classici elaborati dalla dottrina civilistica che la le sue lontane radici nella dogmatica romanistica»<sup>54</sup>. Non si è di fronte a un atteggiamento isolato; anzi: questo fu l'atteggiamento

<sup>50</sup> Ivi, p. 614.

<sup>51</sup> Ivi, pp. 633-634.

<sup>52</sup> G. CAPOGRASSI, *Leggendo La Metodologia di Carnelutti*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», XI (1930), p. 43.

<sup>53</sup> V., ad es., quanto detto *supra* con riferimento alla questione del diritto collettivo.

<sup>54</sup> S. PUGLIATTI, *Interesse pubblico e interesse privato nel diritto di proprietà*, in «Atti del primo congresso nazionale di diritto agrario», Ricci, Firenze 1935, p. 257.

che buona parte dei giuristi di formazione tradizionale tenne dinanzi alle novità espresse dal fascismo e più in generale dal Novecento. A ben vedere, un altro modo per rivendicare alla scienza giuridica la capacità di governare le trasformazioni, per collocarla al centro dei processi di inquadramento dogmatico delle novità e per tracciare una linea divisoria tra il lavoro interpretativo del giurista e un esterno pubblico-politico che non poteva piombare sul diritto senza passare, per dir così, dai giuristi. O meglio: questo lavoro di filtro svolto dai giuristi tendeva a rendere quello pubblico-politico un 'esterno' e ad attenuarne l'impatto sull'orizzonte giuridico.

In entrambi i casi, non si riteneva che le norme potessero vivere di vita propria, ma che potessero avere una relazione mediata col contesto, che ne rendeva possibile, e forse auspicabile, la sopravvivenza oltre i confini cronologici del regime.

Furono altre, come noto, le posizioni che evidenziarono un legame imprescindibile tra diritto e ambiente. Di solito, si citano le voci di Enrico Finzi e Lorenzo Mossa che pur essendo due giuristi differenti per formazione e sensibilità ideale, chiesero l'abrogazione dei «codici fascisti». Non ignoravano il fatto che quei codici fossero stati scritti da valenti giuristi lontani dagli estremismi di certi giuristi di regime, come non ignoravano il fatto che certe idee – come quella corporativa – potessero avere una seconda vita coerente coi valori posti a fondamento della nascente democrazia<sup>55</sup>.

Tuttavia: la difesa dei codici avrebbe significato asserire una loro cittadinanza in tono minore per il diritto e per i giuristi. E se, in conclusione, si vuole immaginare qualche altra combinazione non immediata o scontata, il nome che potrebbe essere citato è quello di Francesco Ferrara. Il fascismo non figurava infatti, nelle sue pagine, come uno degli interpreti possibili del nuovo corso storico; al contrario, vi figurava come un interprete che aveva una propria visione del mondo alla quale non sfuggiva neppure il territorio tradizionalmente più riparato del diritto privato. Il fascismo entrava, così, nel discorso di Ferrara come il regime che aveva «organizzazione quasi in forma militare l'intera compagine del paese» attraverso un «assorbimento e soggiogamento degli individui nello Stato» che non aveva risparmiato nessuna area del diritto<sup>56</sup>.

Riflettendo, nel 1940, sul *Rinnovamento del diritto civile secondo i postulati fascisti*, Ferrara metteva in comparazione Stato liberale e Stato fascista, il primo «neutrale e astensionista», «ispirato alle idee democratiche della

---

<sup>55</sup> CAPPELLINI, *Il fascismo invisibile*, cit. nt. 3, pp. 237 ss.

<sup>56</sup> FERRARA, *Un secolo di vita del diritto civile (1839-1939)*, saggio del 1939, in ID., *Scritti giuridici*, vol. III, Giuffrè, Milano 1954, p. 289.

libertà e dell'uguaglianza», il secondo un autentico «Stato totalitario» «dominato dal principio dell'autorità e della gerarchia» e quindi interessato a controllare ogni manifestazione della vita<sup>57</sup>. La trasformazione del diritto privato, dal suo punto di vista, passava anche, e necessariamente, da qui; certo – ci teneva a precisare – bisognava stare attenti a stravolgere il codice civile che rappresentava «il nucleo più geloso dell'ordinamento giuridico, in cui bisogna andar cauti a ogni mutamento, per non scardinare l'assetto millenario della società civile»<sup>58</sup>. Al contempo, appariva anacronistico continuare a riferirsi a una idea di diritto privato (e di giurista) schermata o schermabile dalla politica. («Il diritto è così strettamente legato con la politica che quindi subisce le tendenze e le finalità dello Stato»)<sup>59</sup>.

Immaginare il diritto, e lo stesso diritto privato come una realtà capaci di scorrere su binari propri, a parte l'effetto immediatamente e momentaneamente assolutorio, portava infatti a estraniare il diritto e i suoi operatori dalla storia e dunque anche dai luoghi in cui si poteva contribuire a scriverla. Ragione per cui, dal loro punto di vista, andava presa sul serio la rottura fascista come quella democratica: solo a queste condizioni, a condizione, cioè, di prendere sul serio queste rotture, si poteva immaginare una seconda vita per le norme anteriori, o sottolineare la centralità della nuova Costituzione repubblicana anche per la ridefinizione di confini e identità del diritto privato<sup>60</sup>.

---

<sup>57</sup> ID., *Rinnovamento del diritto civile secondo i postulati fascisti* (1940), in ID., *Scritti giuridici*, cit. nt. 56, vol. I, p. 107. Estesamente: «L'organizzazione corporativa italiana cominciata come un'organizzazione del lavoro, ha finito per inquadrare in categorie tutti i cittadini e le masse sociali, dando anzi alla stessa costituzione politica dello Stato, una base corporativa. Perciò lo Stato fascista è uno Stato totalitario in quanto non solo assoggetta a sé tutte le forze ed iniziative del Paese, ma l'assoggetta *nella totalità dei suoi rapporti*, dalla famiglia alla scuola, dall'officina all'opificio, nello svolgimento del commercio e dell'industria, nell'uso della proprietà e della ricchezza. Tutti: individui, collettività, imprese, banche, istituti di risparmio, società coloniali sono sotto l'immediata direzione del supremo organismo statale, che tutto prevede ed a tutto provvede. [...] Perciò le funzioni dello Stato si sono smisuratamente ampliate, in confronto di quelle che erano prima».

<sup>58</sup> Ivi, p. 109.

<sup>59</sup> Ivi, p. 124.

<sup>60</sup> In questo senso, come noto, la posizione di Finzi nel primo Commentario alla Costituzione: E. FINZI, *Riflessi privatistici della Costituzione*, in *Commentario sistematico alla Costituzione italiana*, a cura di P. Calamandrei, A. Levi, Firenze, 1950, vol. I, pp. 33 ss.